RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO

Art. 31

Giacenze di tesoreria delle regioni

Le regioni a statuto ordinario e speciale, allo scadere delle convenzioni di tesoreria in vigore al 31 gennaio 1978, hanno l'obbligo di tenere le disponibilita' liquide, limitatamente alle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, in conti correnti non vincolati con il Tesoro. Il Ministro del tesoro, sulla base di un preventivo trimestrale di cassa, adottato dalla giunta regionale, in armonia con le valutazioni di cassa comunicate dalla regione stessa, dispone, nei quindici giorni precedenti il trimestre interessato, l'accreditamento dei fondi presso la competente tesoreria regionale. Le regioni sono tenute a produrre al Ministero del tesoro, ogni trimestre, una dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilita' depositate presso la tesoreria regionale.

Versione in vigore dal 6 settembre 1978, non più in vigore dal 1 gennaio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio
Estremi	Legge 5 agosto 1978, n. 468
Titolo	V — Tesoreria degli enti pubblici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-di-alcune-norme-di-contabilita-generale-dello-stato-in/art-31-giacenze-di-tesoreria-delle-regioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it